

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

13.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIELLA CAVANNA SCIREA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

13.

SEDUTA DI MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2000

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIELLA CAVANNA SCIREA**

INDICE

	PAG.		PAG.
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK NEL 1989		minorenni di Firenze, in materia di giustizia minorile:	
Comunicazioni del presidente:		Cavanna Scirea Mariella, <i>Presidente</i> .	3, 12, 15, 20
Cavanna Scirea Mariella, <i>Presidente</i>	3	Blasco Domenico, <i>Presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro</i>	9, 17
Sulla pubblicità dei lavori:		Capitelli Piera (DS-U)	14
Cavanna Scirea Mariella, <i>Presidente</i>	3	De Luca Athos (Verdi-l'Ulivo)	12, 15
Audizione del dottor Domenico Blasco, presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, del dottor Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e del dottor Piero Tony, presidente del Tribunale per i mi-		Maggiore Giuseppe (FI)	15
		Occhiogrosso Francesco Paolo, <i>Presidente del tribunale per i minorenni di Bari</i>	4, 18
		Pianetta Enrico (FI)	14
		Rescaglio Angelo (PPI)	13
		Scantamburlo Dino (PD-U)	14
		Tony Piero, <i>Presidente del tribunale per i minorenni di Firenze</i>	6, 12, 16

La seduta comincia alle 13.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'audizione, comunico che è stato assegnato alla Commissione il Piano d'azione nazionale del 2000-2001 per l'infanzia e l'adolescenza predisposto dall'Osservatorio nazionale, piano su cui la Commissione dovrà esprimere un parere entro il 20 marzo. Il piano consta di una parte contenente proposte di indirizzo politico generale e di una parte che invece raccoglie indirizzi di settore cui corrispondono i gruppi di lavoro in cui abbiamo articolato la nostra indagine conoscitiva.

Si tratta, come sapete, di un atto molto importante sia per i contenuti di lavoro che esso raccoglie, sia perché la Commissione è chiamata per la prima volta ad esercitare il proprio potere consultivo.

Assumerò il compito della relazione complessiva in prima persona ed affiderò ad alcuni colleghi, constatata la vastità dei temi, il compito di svolgere interventi introduttivi sugli specifici argomenti che integreranno la relazione complessiva. In particolare, vi è una prima parte del piano che si riferisce ai servizi per l'infanzia da intendersi come interventi volti a riqualificare l'ambiente, gli spazi e i tempi della città, argomento che affiderò all'onorevole Valpiana. Poi vi è una parte del piano che si riferisce ai percorsi formativi dell'adolescenza e al rapporto scuola-famiglia, argomento che affiderò all'onorevole Aprea. Una successiva sezione del piano si riferisce alla solidarietà internazionale e alle relative problemati-

che, tema che affiderò all'onorevole Capitelli. Vi è un'altra sezione del piano che riguarda il rapporto TV e mass-media che affiderò al senatore De Luca. Un'ultima parte riguarda i diritti del minore nell'ambito dei procedimenti giudiziari ed altri aspetti di giustizia minorile, argomento che affiderò all'onorevole Scantamburlo.

Comunico, infine, se i colleghi sono d'accordo, la mia intenzione di calendarizzare per mercoledì 16 febbraio, alle ore 13.30, l'audizione del ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco, per iniziare l'esame del piano.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori verrà assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del dottor Domenico Blasco, presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, del dottor Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del Tribunale per i minorenni di Bari, e del dottor Piero Tony, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, in materia di giustizia minorile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989, l'audizione in materia di giustizia minorile.

Ringrazio il presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro, Domenico

Blasco, il presidente del tribunale per i minorenni di Bari, Francesco Paolo Occhiogrosso, e il presidente del tribunale per i minorenni di Firenze, Piero Tony, per la loro disponibilità e cortesia e li invito a contenere i loro interventi in 10 o 15 minuti ciascuno, per consentire ai commissari di porre domande e di ascoltare le risposte.

Ricordo che la Commissione ha effettuato molteplici audizioni in tema di giustizia minorile, tema su cui, come già ho anticipato, verrà predisposta una prima relazione a cura del coordinatore del gruppo di lavoro, onorevole Scantamburlo.

Do la parola al dottor Francesco Paolo Occhiogrosso, presidente del tribunale per i minorenni di Bari.

FRANCESCO PAOLO OCCHIOGROSSO, *Presidente del tribunale per i minorenni di Bari*. Introdurrò la tematica della devianza con riferimento alla mia regione in alcuni minuti, riservandomi poi di fare un cenno sulla riforma ordinamentale quale viene presentata dal piano di azione — che è stato presentato alla stampa questa mattina — per gli anni 2000-2001, che contiene il lavoro in tema di adeguamento della normativa ordinamentale alla convenzione ONU.

Per quanto riguarda la prima parte, a conclusione del mio intervento lascerò alla Commissione alcuni documenti, uno dei quali chiedo che venga segretato perché contiene nomi relativi a minorenni coinvolti in vicende giudiziarie. Si tratta di una nota consegnata al Consiglio superiore della magistratura in occasione della visita degli uffici giudiziari di Bari della X Commissione per la ricognizione del crimine organizzato.

Sostanzialmente il problema della devianza in Puglia, e in particolare nelle province di Bari e Foggia che rappresentano il distretto giudiziario di Bari, va ben oltre il tema pur complesso e difficile delle *baby gang*. Esso presenta oggi caratteristiche particolari che comportano il coinvolgimento di un numero non modestissimo di ragazzi in attività di crimina-

lità organizzata. Nel 1999 abbiamo avuto complessivamente 25 processi per associazione per delinquere anche di tipo mafioso e di associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. L'andamento del fenomeno è oscillante: tende a diminuire il numero complessivo dei reati, mentre tendono ad aggravarsi i reati qualitativamente più pesanti.

Un dato significativo degli ultimi anni è la tendenza all'internazionalizzazione del fenomeno della criminalità organizzata: corrieri albanesi con chili di droga, deportazioni di nuove schiave albanesi che coinvolgono anche cittadini italiani, una specie di triangolo Albania-Italia-Montenegro che corrisponde al fatto che vari latitanti pugliesi, in tempi passati, si sono rifugiati in Montenegro ed alcuni pare ci siano ancora. I minori vengono utilizzati come momento di collegamento e di passaggio tra i latitanti del Montenegro e la Puglia.

Accanto a questo, altri fenomeni recenti di coinvolgimento sono collegati al contrabbando di sigarette che in Puglia ha assunto in questo periodo un aspetto molto preoccupante, addirittura è pericoloso andare in giro di notte perché costoro si muovono con un'organizzazione di tipo militare, con mezzi blindati e a luci spente e non si fermano di fronte a nulla. Qualche giorno fa due giovani sono finiti fuori strada ed hanno riportato lesioni molto gravi proprio perché hanno avuto la ventura di incontrare uno di questi gruppi.

I gruppi che svolgono quest'attività utilizzano i ragazzi nel momento in cui si svolge lo sbarco di sigarette per avere da un lato delle vedette e dall'altro coloro che scaricano le scatole contenenti i pacchetti di sigarette e offrono loro somme dalle centomila alle duecentomila lire che finiscono col coinvolgere i ragazzi, e poi gradualmente le loro famiglie, nell'omertà e nel silenzio. Questo è il dato più preoccupante: accanto alla mafia sta emergendo un fenomeno di mafiosità, cioè una subcultura di omertà, di schieramento dalla parte del più forte, che coinvolge non solamente gli appartenenti

al clan ma un'area ben più vasta: tale subcultura si è estesa ai gruppi di fiancheggiatori fino a diventare un costume della società civile non mafiosa. In questi casi tendiamo a parlare addirittura di « mafiosità senza mafia », cioè la tendenza a dire: non so nulla; non mi interessa nulla; non sono fatti miei, e ad interpretare i fatti sempre in chiave di sospetto.

Per quanto riguarda la conoscenza del fenomeno dal punto di vista umano, al di là dei dati, chiedo alla Commissione di valutare l'opportunità di ascoltare il dottor Petruzzelli, direttore dell'istituto penale minorile Fornelli di Bari, che ha realizzato, con i suoi ragazzi e con un gruppo teatrale del Cismet, un film sulla vita di questi minori che ha acquisito una dignità ed un rilievo tale da essere stato presentato al pubblico riscuotendo un largo successo. L'ho visto ieri e posso dire che davvero è un pugno nello stomaco e merita di essere visto: dura non più di 50 minuti e può dare, più di tante audizioni, il senso del dramma dell'umanità e della creatività che anche i ragazzi della devianza e della mafia vivono. Si tratta di un tema disperante in questo senso.

Sul piano della tutela dei diritti, passerei al tema delle riforme ordinamentali, non senza avere sottolineato che tra i documenti che lascerò alla Commissione vi sono due copie di *Minori e giustizia* sulla mediazione, un'esperienza che si va diffondendo in campo minorile con la realizzazione in varie sedi di uffici interistituzionali per la mediazione e che noi riteniamo, almeno a livello di reati non particolarmente gravi, sia sul piano del superamento del conflitto penale sia soprattutto nella fase successiva della riparazione, potrebbe costituire un'alternativa al carcere. Infatti, impegnando il ragazzo a svolgere attività operative a favore della vittima o della società e coinvolgendolo in un programma che proponga una serie di comportamenti positivi, è possibile responsabilizzarlo. Allo stesso tempo, gli evita sia l'esperienza negativa del contatto con altri ragazzi che vivono la stessa sorte sia il clima di clausura del carcere.

Vorrei parlare adesso del piano d'azione 2000-2001 curato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui faccio parte. Abbiamo operato, assieme al professor Moro e all'avvocato Dosi, che hanno presieduto il gruppo di lavoro, con grande impegno e partecipazione perché ritenevamo che questo fosse davvero uno dei temi sin troppo rinviato e mai portato a termine. Di una proposta di riforma ordinamentale, infatti, si parlava già a metà degli anni settanta, ma non si è mai giunti a conclusione.

L'Osservatorio ha rilevato anzitutto che uno dei punti più significativi attiene alla mancanza di un'unica cultura che presieda all'intera legislazione minorile; vi sono culture diverse perché questa legislazione non ha una sua organicità, in quanto è frutto di varie leggi che nel tempo, direi a partire dalla legge fondamentale che ha istituito il tribunale per i minorenni nel 1934, si sono venute mano aggiungendo. Quindi, la prima proposta è quella di un testo unico sui diritti dei minori che si ispiri alla logica della Convenzione ONU modificando le normative che non combaciano esattamente con essa. Si chiede poi che si realizzino, accanto agli organismi giudiziari, anche organismi alternativi di tutela del minore; in particolare si chiede l'istituzione di un ufficio di difesa del minore che abbia compiti particolarmente pregnanti, quali quelli di sviluppare una sensibilità nuova ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza nelle comunità di appartenenza; di vigilare che i diritti dei minori siano rispettati; di tutelare, anche in sede giurisdizionale, gli interessi diffusi dei minori; di segnalare le situazioni a rischio e di favorire l'istituzione di ruoli, quale quello di tutore tra i volontari, che possano favorire la piena realizzazione dell'attività giurisdizionale.

Quanto poi all'organo giudiziario, il punto più caldo della tematica, non si è fatta una scelta tra tribunale per la famiglia e sezione specializzata a tutela dei minori facente parte del tribunale ordinario. Personalmente sono per la

prima soluzione, non per la seconda, in quanto ritengo che la specializzazione indispensabile di questa attività debba cominciare dalla testa. Dunque, anche il magistrato deve avere un ruolo di questo genere. Si propone una figura indicata come giudice della famiglia e dei minori (in quest'espressione è compreso anche il pubblico ministero) che deve avere una competenza di tipo provinciale, o comunque uno spazio più ristretto di quello regionale, e tenere un rapporto continuo con i servizi degli enti locali, proprio per realizzare una tutela più completa. Quindi, un organismo che assorba anche l'attività del giudice tutelare.

Si fa poi una panoramica sull'intero ordinamento minorile: dalla procedura civile, di cui si dice che va sostanzialmente modificata essendo poche e inadeguate le norme attualmente esistenti, ai rapporti tra organi giudiziari, che esigono un maggiore coordinamento, specie, per esempio, per i reati di criminalità organizzata, dove il mancato collegamento con organismi della procura antimafia spesso crea disagi e difficoltà nella trasmissione di documenti e, quindi, nell'iter processuale. È importante il rapporto tra giudice dei minori e servizi, a proposito dei quali occorre la definizione del ruolo preciso che hanno nell'ambito del processo minorile, e una polizia realmente specializzata. Si chiede una specializzazione più accentuata degli uffici minorili della questura, ma anche una specializzazione delle polizie municipali, il cui ruolo a livello minorile è estremamente importante se queste ultime sono davvero specializzate e a tutela non solo dell'intera popolazione ma proprio dei minori.

Infine si sottolinea una serie di discrasie per quanto riguarda il codice penale, essendo ancora ispirato, nella sua sostanza, al codice Rocco del 1930, quindi ad una cultura per cui il bambino è speranza d'uomo, non è soggetto di diritti; sicché andrebbe modificata e ridisciplinata tutta la normativa riguardante i reati contro la famiglia. Sono ugualmente necessarie modifiche al codice civile. In proposito si sottolinea la situazione incre-

dibile del ragazzo di sedici anni, che secondo la legge ha il diritto di riconoscere un figlio ma che non può uscire da scuola, se la frequenta, senza il permesso del genitore. Quindi, avrebbe bisogno di una visione complessiva più ampia e globale che gli permetta di essere considerato più autonomo o meno autonomo in tutti i campi.

PIETRO TONY, *Presidente del tribunale per i minorenni di Firenze*. Per quanto riguarda i rilievi fatti da ultimo dal presidente Occhiogrosso, dei quali per una strana ragione non ero assolutamente informato, né lo era il presidente Blasco, direi che è sacrosanto tutto ciò che è stato detto. La legislazione, cioè, non è assolutamente organica; la procedura davanti ai tribunali per i minorenni non è affatto uniforme e vige un po' il principio del fai da te. Personalmente, per esempio, nelle citazioni avverto che può essere nominato un difensore, cosa che la maggioranza dei tribunali per i minorenni non fa. Nella citazione avverto che è possibile chiedere, qualora vi siano i presupposti di legge, il gratuito patrocinio o il patrocinio a spese dello Stato. Bisogna tener conto, infatti, che la maggior parte delle volte abbiamo a che fare con persone povere, cioè «brutte, sporche e cattive». Quindi mi sembra estremamente importante che ci si stia ponendo questi problemi. È altrettanto importante, a mio avviso, che si pensi ad un tribunale che non tiri la coperta corta su uno dei soggetti del sistema-famiglia, ma a un tribunale che pensi alla famiglia: quindi mi va bene l'espressione «tribunale per la famiglia» con competenza territoriale circondariale. Il tribunale per i minorenni di Firenze, infatti, vede molto male sacche tipo il Casentino, la Lunigiana o la Maremma perché sono estremamente lontane e quindi i rapporti sono molto difficoltosi.

Il fatto che in questo modo si combatta anche la separatezza della cultura minorile credo che sia un effetto di ritorno, estremamente utile, che propugno da circa venticinque anni e sul quale non tutti i giudici dei minori sono d'accordo.

Pubblico tutore: sappiamo che i diritti devono essere azionabili quantomeno nella loro esistenza diffusa, e per noi in questo momento l'unica azionabilità è prevista attraverso il pubblico ministero per i minori, per cui è abbastanza all'acqua di rose. Per esempio, il pubblico tutore per i minori che abbiamo nel Veneto - credo ci sia anche in Lombardia - sta avendo ottimi risultati, tant'è vero che da pubblico tutore dei minorenni diventa pubblico tutore della famiglia dei minorenni, con ciò anticipando un po' quanto stiamo dicendo oggi. Mi piace anche ciò che ha ricordato il presidente Occhiogrosso circa l'introduzione di norme processuali, perché è bene dire, a proposito del cosiddetto fai da te, che vi sono magistrati che non ammettono la difesa nel momento in cui vi è l'audizione di una persona. Credo che questo sia un qualcosa che debba terminare.

Quanto sopra come breve risposta a ciò che ha detto il presidente Occhiogrosso. Passo quindi all'oggetto dell'audizione odierna, cioè al modo in cui la legge n. 285 si sta applicando in Toscana. L'Italia è estremamente lunga, per cui i problemi di Cuneo e di Torino, per esempio, non sono quelli di Catanzaro. Firenze è un po' a metà. Dico subito che in Toscana non c'è emergenza; i problemi sono quelli di sempre, per cui credo che non si possa parlare di emergenza legata a fenomeni quali quello delle *baby gang*, che fra l'altro mi ricordano *I ragazzi della via Paal*; intendo dire che vi è sempre stata la prepotenza del vitalismo minorile, a proposito del quale oggi si parla di *baby gang* mentre ieri, invece, si indicava in un altro modo. Dicevo, dunque, che non c'è emergenza; restano i problemi cronici del funzionamento del tribunale per i minorenni. Mi riferisco, per esempio, alle disfunzioni legate all'organico assolutamente insufficiente di personale amministrativo, non parlo di magistrati: le 39 persone del 1970, prima che ci fossero tutte le nuove competenze, adesso sono state ridotte a 31, in realtà ne abbiamo 16; il fatto, quindi, di essere coperti al 52 per cento significa che le disfunzioni non

possono assolutamente essere evitate. So che il problema è comune a tutta la giustizia minorile, per cui credo che bisognerebbe garantire più servizi sociali ma anche più personale per i tribunali per i minorenni.

Direi che la legge n. 285 non ha ancora avuto piena attuazione o comunque non dimostra la sua efficacia e la sua vitalità in Toscana. Credo, infatti, che ci si sia limitati a gestire l'esistente, a coordinare le agenzie che già c'erano solo esigendo dalle stesse che entrassero in rete. Questa è la cosa principale che ha fatto la regione Toscana: la sua normativa, che è tutta coerente con la legge n. 285, tende a gestire l'esistente, a pretendere un controllo iniziale di validità e soprattutto a lavorare in rete.

Vorrei ora enumerare i problemi della giustizia in Toscana. La giustizia penale in Toscana funziona esclusivamente per i ragazzi stranieri; non abbiamo la criminalità organizzata di cui parlava il presidente Occhiogrosso, abbiamo le vittime della criminalità organizzata di cui parlava il presidente Occhiogrosso. La Toscana pullula di minorenni, soprattutto albanesi, che definire vittime è inadeguato, perché sono degli animali venduti e schiavizzati che troviamo per le strade e per i quali gli interventi sono sempre insufficienti. Quindi, nulla in Toscana per quanto riguarda la criminalità organizzata attiva, tanto per quanto riguarda il risultato, cioè le vittime della criminalità organizzata.

Per quanto concerne la giustizia penale, ho già detto che essa è popolata quasi esclusivamente da stranieri: per il 90-95 per cento sono tutti stranieri o maghrebini per lo spaccio di droga o nomadi per quanto riguarda i borseggi e i furti in appartamento.

So che avete già affrontato il problema dei minori stranieri non accompagnati ed è un problema che si avverte anche in Toscana. I minori stranieri non accompagnati hanno non 13 o 14 anni, ma 16 e 17, tutti o quasi tutti sedicenti, nel senso che potrebbero avere 18 anni o più, i quali vengono attratti come una calamita so-

prattutto da alcuni territori toscani, per esempio Arezzo dove c'è una comunità estremamente accogliente nei confronti di questi problemi, per cui tra loro si passano la voce e vengono per andare in questa o quella comunità. Proprio ieri ho avuto una riunione a questo riguardo e per esempio a Arezzo c'è il problema di chi li mantiene, di chi paga la retta. Una volta, quando non c'erano questi fenomeni, il domicilio di soccorso era legato ai due anni di permanenza; ora dove affiora per la prima volta il problema il nomade, il ragazzo clandestino non accompagnato si presenta in questura a Arezzo e lì « resta sul gobbo », cioè resta da pagare la retta di queste 40-50 persone, cosa che per i comuni piccoli rappresenta un grosso onere.

Abbiamo poi i ragazzi cinesi, una comunità estremamente folta. Pensate che in alcune scuole delle province di Prato e di Firenze ci sono classi dove la maggioranza linguistica è cinese; immaginate, quindi, che problemi ci siano nel formare operatori e mediatori culturali.

Un altro problema molto rilevante, che però riguarda tutto il territorio nazionale, è quello dei nomadi, un problema che la regione ha preso a cuore; si ritiene (e io sono d'accordo con loro) che la soluzione sia trovare piccoli insediamenti, cioè non fare grandi campi perché questi diventano sempre dei *lager*. Resta il fatto che la situazione dei nomadi è tragica. Qualche giorno fa, sulla base del noto principio che non si deve parlare mai di ciò che non si conosce, ha preteso che i giudici del PM venissero con me nei campi autorizzati e sono rimasti tutti sbalorditi di come vivono i bambini piccoli.

Vi è un famoso accertamento del Ministero dell'interno di parecchi anni fa secondo il quale i nomadi hanno un'età media di 23-24 anni; si capisce che un'età media così bassa dipende da una forte mortalità dovuta a ciò che abbiamo visto alla periferia della civilissima Firenze: per esempio, dei bambini piccoli con febbre a 40 che non potevano essere curati perché i medici si rifiutano di farlo e che allora vanno portati in ospedale, dove non li

ricoverano ma li restituiscono ai genitori. Per di più, le medicine devono essere pagate dai volontari, perché non esiste un sistema pratico e concreto per aiutare questa gente.

Per quanto riguarda i ragazzi italiani, non abbiamo *baby gang*, abbiamo il bullismo, e qualche volta per i casi più gravi interveniamo sulla base dell'articolo 25 della legge minorile. Personalmente ritengo che in questa società così disetica tutte le infrazioni, anche le meno gravi, debbano avere una risposta, certamente non una risposta penale.

Quanto poi alla questione degli abusi sessuali, si tratta di un problema molto grave che ci angustia. Direi che non c'è una procedura in cui i due genitori litigano l'uno con l'altro senza che, ad un certo punto, non si arrivi alla soglia della denuncia per abusi sessuali (non so se sia un fenomeno nazionale, certamente lo è a Firenze), abusi sessuali che molte volte sono veri e fondati, molte altre non lo sono, per cui il nostro problema è quello di affinare gli indicatori, le professionalità, le finestre di osservazione, così da poter rispondere in maniera adeguata a questo fenomeno che crea grandi confusioni.

Per quanto riguarda le cose che è più urgente fare dal mio punto di vista di osservazione in Toscana, potrei indicare tutto quello che ha detto il presidente Occhiogrosso e in più pensare a qual è la condotta di questi ragazzi che vediamo tutti i giorni. In Toscana vediamo quotidianamente dei minori, quelli più tristi, quelli che passano per il tribunale dei minorenni, il cui fenotipo è quello dell'interazione tra un genotipo e la cultura dell'isolamento e della televisione. Direi che è davvero un problema grave quello di contrastare quest'isolamento e in questo senso penso che la legge n. 285, nella sua attività di prevenzione e di promozione, è quello che ci voleva. Certamente non può essere essa soltanto, come atto normativo, a risolvere il problema perché credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che, per evitare certi fenomeni, vanno abolite le disuguaglianze sociali di una società in cui, nonostante la Convenzione di New

York, muoiono quarantamila bambini al giorno. Comunque, la legge n. 285 in realtà rappresenta una boccata d'ossigeno in questo panorama di grande difficoltà dei minori.

DOMENICO BLASCO, *Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro*. Ringrazio innanzitutto per l'opportunità che mi viene data di esprimere la mia opinione in materia di giustizia minorile davanti a un così alto consesso. Aggiungo l'auspicio che i lavori di questa Commissione contribuiscano a rendere questo settore sempre più funzionale ed efficiente.

Chiederci, nell'ambito di quest'indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quali siano le problematiche connesse alla tutela dell'infanzia significa, in altri termini, porre il quesito sull'adeguatezza, nell'ordinamento italiano, della tutela giuridica del minore.

Sotto questo specifico ed assorbente profilo, la mia risposta, frutto di una trentennale esperienza nell'attività giudiziaria minorile, è decisamente negativa. I facili entusiasmi in questo campo non giovano a nessuno e soprattutto non giovano a quei minori in situazioni di disagio familiare di vario genere, nei confronti dei quali occorre operare, a tutti i livelli, per apprestare loro quelle misure quei supporti di cui hanno effettivamente bisogno. In questa prospettiva è necessario innanzitutto rifuggire dalla nostra tentazione di adulti - legislatore o giudice - di imporre al minore le nostre soluzioni, in una astratta previsione di principi che o non tengono conto di altri principi di pari rango o non trovano nella pratica giusta applicazione e che in ogni caso spesso non corrispondono alle reali esigenze del minore.

Non ha senso, per esempio, programmare il principio, del resto fin troppo ovvio e naturale, che il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia se poi poco o nulla si fa per cercare di salvaguardare la sua famiglia di origine, soprattutto con interventi di carattere assi-

stenziale o a monte del disagio o nella fase iniziale di questo e quindi, dopo l'eventuale provvedimento giudiziario di allontanamento del minore dalla residenza familiare, nell'ambito di una procedura di limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale, con ben mirati interventi, sulla base anche di indicazioni fornite ai servizi sociali dal giudice minorile, per cercare di ricostruire l'originario nucleo familiare.

Partiamo proprio da quest'ultima, frequente tipologia di casi per capire meglio cosa è che, specie nella pratica attuazione, non funziona nel nostro sistema giuridico di protezione dei minori.

Disposto dal tribunale per per i minorenni l'allontanamento del minore dalla residenza familiare, sul presupposto di un colpevole pregiudizio nei suoi confronti da parte dei genitori, ed avvenuta la sua collocazione presso un istituto assistenziale o, preferibilmente, presso una famiglia affidataria, vi è il rischio concreto che il minore permanga in questa sorta di limbo familiare fino alla maggiore età.

Da quel momento in poi (parlo almeno per ciò che concerne la realtà calabrese) né la famiglia affidataria né soprattutto il servizio sociale svolgono alcuna attività diretta ad una normale ripresa dei rapporti del minore con i suoi genitori, ad un recupero del minore al suo nucleo originario. Eppure, in situazioni di questo tipo non può dirsi, alla stregua di quanto in particolare risulta dalle relazioni di aggiornamento del servizio sociale, che di regola si spezzi il legame affettivo tra i genitori e figli, la qual cosa non consente, a rigore, di intervenire a livello giudiziario con un decreto di stato di adottabilità, che prelude all'adozione, la quale, com'è noto, recide completamente e irreversibilmente i rapporti del minore con la famiglia naturale.

È questo il tragico sfondo del diritto civile minorile, caratterizzato da due ordini di disfunzioni: da un lato, un servizio sociale inadeguato e insufficiente, dall'altro la mancanza di uno strumento adottivo meno radicale di quanto non sia

l'attuale istituto giuridico dell'adozione, che consenta di dare stabilità di rapporti in casi di questo genere.

Quanto al primo profilo, si potrebbe obiettare che l'adeguatezza o meno del servizio sociale è un problema di cultura e di mentalità dei singoli operatori, che riguarda comunque l'ente locale e che in alcune zone d'Italia vi sono servizi sociali che funzionano bene. Ma ciò è vero fino ad un certo punto giacché, per quanto possano esserci talora servizi sociali forniti di una qualche efficienza operativa, ciò è pur sempre insufficiente e inadeguato nel campo delicato e complesso del disagio minorile, che è in buona sostanza il campo della salvaguardia della personalità di un minore che abbia subito una qualche deviazione nel suo itinerario formativo.

Non vi è, in altri termini, una legge quadro sulla struttura e sul funzionamento del servizio sociale, che preveda un'adeguata dotazione di personale e di mezzi, un'elevata formazione professionale e in particolare una composizione del servizio tale che istituzionalmente, immancabilmente, organicamente vi sia la presenza, accanto agli assistenti sociali, di varie figure professionali, quali il sociologo, lo psicologo, il pedagogista, e così via.

Senza un servizio sociale di tal fatta, la pur meritoria attività giudiziaria dei giudici minorili, che — se mi è consentito — si caratterizzano tutti, indistintamente, per saggezza, moderazione ed equilibrio, spesso finisce con l'essere sterile ed asfittica nei vari settori del diritto minorile.

Ma vi è di più e di più grave: quando anche si dovesse realisticamente accertare che non appare opportuno far rientrare il minore nella famiglia naturale, per una sorta di incapacità dei genitori a prendersi adeguatamente cura dei figli, fermo rimanendo tuttavia il reciproco, a volte anche forte legame affettivo, qual è la soluzione che l'ordinamento giuridico prevede per dare stabilità di rapporti familiari in casi di questo genere, che rappresentano una percentuale notevolissima nel campo doloroso e drammatico

del disagio familiare? Nessuna soluzione. Ripeto: nessuna soluzione. È questo uno dei nodi principali del sistema: la lacunosa realtà normativa di cui probabilmente non ci si è resi ancora compiutamente conto. In casi di questo genere non è certamente applicabile l'istituto dell'affidamento familiare, che presuppone una carenza solo temporanea di un ambiente familiare idoneo. Ma, a rigore, non può essere applicato neanche l'istituto dell'adozione che presuppone, all'inverso, un totale stato di abbandono morale e materiale e non può discendere, come ha precisato la Corte di cassazione, da un mero apprezzamento circa l'inidoneità di genitori e parenti.

È questo, a mio avviso, il grave errore di fondo commesso dal legislatore con l'emanazione nel 1983 dell'attuale legge sull'adozione: l'aver contemporaneamente abrogato l'adozione di tipo tradizionale che prescindeva dallo stato di abbandono del minore, che consentiva l'adozione su base consensuale tra le due famiglie, specie nei casi di già di fatto consolidati rapporti affettivi tra la famiglia adottiva e il minore e soprattutto non faceva perdere a questo i legami affettivi e giuridici con la famiglia naturale.

Se uno strumento di questo tipo oggi esistesse, potrebbe sanarsi gran parte di quelle situazioni precarie, nascenti da un qualche disagio familiare, cui ho fatto prima paradigmaticamente riferimento.

Le critiche all'epoca mosse all'adozione di tipo tradizionale, che hanno portato alla sua abrogazione, cioè che essa consentiva il mercato dei bambini, avrebbero sicuramente meritato attenzione sul piano di più rigorosi accertamenti giudiziari e, se del caso, della revoca dell'adozione, attraverso una più adeguata disciplina giuridica di quell'istituto, peraltro di millenaria tradizione. Decisiva tuttavia per il mantenimento in vita dell'adozione tradizionale, beninteso assieme alla nuova, attuale adozione, avrebbe dovuto essere la considerazione che quella adozione era l'unico strumento che consentiva di dare copertura giuridica, assicurando stabilità di rapporti familiari, a tutta una casistica

di situazioni di gran lunga più numerose di quelle che, anche con un'interpretazione estensiva della legge, sono configurabili come situazioni di abbandono e, soprattutto, consentiva in tali ipotesi di meglio realizzare l'interesse del minore, in una direzione ben più aderente alla realtà delle vicende familiari.

D'altra parte, i dati statistici emergenti da tutti i tribunali per i minorenni d'Italia indicano un numero veramente esiguo di adozioni nazionali, a fronte del numero ben più consistente di adozioni internazionali. Sarebbe quasi come dire che viene normalmente assicurata stabilità di rapporti familiari ai bambini stranieri e non a quelli italiani. È la conseguenza dell'aver elevato ad adozione normale un istituto che ha invece un presupposto di per sé anomalo e dai risvolti pressoché patologici, ovvero sia lo stato di abbandono morale e materiale, totale ed irreversibile, da parte non solo dei genitori ma anche dei parenti fino al quarto grado.

Ma attenzione, qui non si tratta tanto di sostenere o meno la reintroduzione dell'adozione di tipo tradizionale, giacché questa, cacciata dalla porta, è stata contemporaneamente fatta rientrare dalla finestra, attraverso l'articolo 44 della stessa legge, che prevede casi di adozione particolare. Tali casi, tuttavia, sono riferiti ad ipotesi limitate e circoscritte, oltretutto generiche ed equivoche sotto l'aspetto sia processuale che sostanziale, il che ha costretto la giurisprudenza ad impegnarsi in una laboriosa attività interpretativa, a seguito della quale è stata in particolare ampliata l'ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 44, riferentesi alla constatata impossibilità di affidamento preadottivo, originariamente ritenuta applicabile al solo caso del minore handicappato e che oggi opportunamente si ritiene applicabile a tutti i casi di pregresso e consolidato rapporto affettivo che consiglia l'adozione di quel determinato minore a quella determinata coppia di coniugi, indipendentemente dallo stato di abbandono. Nondimeno ciò non elimina la possibilità di prassi alquanto diverse nei vari tribunali per i minorenni, inaccettabili nel

campo del diritto di famiglia, dove occorrerebbe invece la massima certezza giuridica.

Ed allora non si vede per quale motivo, una volta che opportunamente è stato mantenuto il tradizionale principio dell'adozione consensuale, sganciata dallo stato di abbandono, il legislatore non debba, nel primario ed ineludibile interesse del minore, disciplinare compiutamente e dettagliatamente le ipotesi di adozione particolare, che dovranno essere tutte espressamente previste e dovranno comprendere — ecco la mia proposta — anche i casi da cui ho preso le mosse all'inizio di questa mia esposizione, cioè i casi di minori allontanati dalla residenza familiare, in situazione di disagio che, pur non configurabili come stati di abbandono, sono tuttavia tali da non consigliare il rientro in famiglia né da far prevedere quando ciò possa avvenire.

Si opererebbe così su tale versante una sorta di saldatura del sistema giuridico di protezione dei minori, con un aggancio quasi automatico, a date condizioni, tra l'adozione particolare e l'affidamento precario di un minore, conseguente ad un provvedimento limitativo o ablativo della potestà.

Senza queste innovazioni di carattere strutturale e normativo, il nostro sistema giuridico di protezione dei minori non può dirsi perfettamente aderente alla Convenzione di New York, che dedica diversi articoli al rapporto famiglia-bambino. In essi si specifica che il bambino deve essere protetto dalle discriminazioni nei confronti dei suoi genitori; che nel predisporre misure di prevenzione lo Stato deve tenere conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori; che il bambino non può essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che l'autorità procedente non riconosca che tale separazione sia necessaria nell'interesse del bambino.

Ed allora bisogna prendere atto che nella Convenzione di New York molto realisticamente ed opportunamente vi è tutt'altro che una mitica esaltazione del-

l'adozione legittimante, che invece sembra essere la prospettiva finale del nostro ordinamento.

Non minori disfunzioni si registrano sul versante della prevenzione della delinquenza minorile, ricollegantesi alla competenza cosiddetta amministrativa del tribunale per i minorenni.

È noto che nell'ambito di tale competenza il tribunale per i minorenni svolge una funzione rieducativa nei confronti di adolescenti che commettono abitualmente azioni antisociali, per effetto di un coacervo di fattori, individuali, familiari, ambientali e più genericamente sociali, che si intersecano profondamente tra loro ed operano come cause del disadattamento. Intendendosi per disadattamento minorile, sulla scorta delle indicazioni fornite nei primi decenni del secolo scorso dalla pedagogia e dalla psicologia, una qualità personale del soggetto minorene, che si manifesta attraverso determinati comportamenti antisociali, che costituiscono il sintomo di una condizione del giovane che deve essere seguita e curata.

Certo, il fenomeno del disadattamento minorile è sempre esistito. È anzi uno dei fenomeni più gravi del dopoguerra, manifestatosi con particolare cruenza negli anni sessanta, quando giovani appartenenti a tutti gli strati sociali della popolazione hanno aggredito, spesso con motivazioni di carattere politico, il sistema stesso di vita e di organizzazione della società.

Sparito il movente politico, il fenomeno si è forse ridotto quantitativamente, ma ha acquistato intensità sempre maggiori, non di rado risolvendosi in manifestazioni di alta criminalità contro il patrimonio e le persone.

Da questo punto di vista non ci debbono sorprendere le *baby gang* di cui hanno parlato i mass media in questi giorni.

Il fenomeno è sempre esistito. Ma proprio per questo è stata creata, nel 1934, la competenza cosiddetta amministrativa del tribunale per i minorenni.

Il problema è un altro: è che questa competenza del tribunale per i minorenni

non funziona minimamente giacché l'esecuzione delle misure rieducative disposte dal tribunale per i minorenni viene in pratica rimessa alla volontaria adesione del soggetto da recuperare, ciò per effetto della riforma realizzata nel 1977 nell'ambito del decentramento amministrativo, che ha attribuito la gestione del settore rieducativo alle regioni, organi amministrativi come tali sprovvisti di mezzi coercitivi. In pratica è stata pressoché annullata la competenza del tribunale per i minorenni.

È un grave e vistoso buco nero nel sistema di protezione giuridica dei minori, atteso che la funzione rieducativa non ha lo scopo di punire, ma è fondamentalmente diretta a garantire precisi bisogni di determinate categorie di ragazzi in difficoltà allo scopo di integrarli a pieno titolo nella società.

Allora non si tratta tanto di studiare queste moderne forme di disadattamento, come si sta accingendo a fare o sta facendo l'ufficio centrale per la giustizia minorile. Certo, capire le ragioni del malessere e delle deviazioni dei nostri giovani è sempre importante. Ma si tratta soprattutto di ridare dignità ed efficacia alla funzione rieducativa del tribunale per i minorenni.

Ricordo a questo proposito che, come emerge dalla relazione del ministro al Parlamento del 1991 sulla criminalità minorile, la più alta concentrazione di questo fenomeno si registra proprio nelle regioni del sud.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per le loro relazioni precise e mirate.

Do la parola ai colleghi.

ATHOS DE LUCA. Mi interesserebbe un approfondimento sull'articolo 25 e sul fenomeno del bullismo nelle scuole. Inoltre, nell'analisi fatta sulle *baby gang* si è fatto cenno all'isolamento e al rapporto con la televisione. Poiché siamo impegnati anche su questo fronte, vorrei conoscere in proposito la vostra opinione.

PIERO TONY, *Presidente del tribunale per i minorenni di Firenze*. Le segnalazioni

del bullismo nelle scuole seguono strade non sempre istituzionali, nel senso che si tratta di segnalazioni che rimbalzano di qua e di là finché il servizio sociale afferma che pare che la maestra abbia saputo dalla cugina...eccetera. Da ciò emerge che, per esempio, un minore in una classe è oggetto di scherno sistematico e vive malissimo tale situazione. Questo è un fenomeno di bullismo, come lo sono i furti nelle scuole nei quali la vittima è sempre la stessa persona. Non vogliamo scomodare la scienza chiamata « vittimologia » che spiega quali sono le dinamiche del gruppo nel quale vi è la vittima e il carnefice, però in ogni classe vi è normalmente il « soggetto ». Quando la soglia viene varcata e il fatto diventa più grave, la segnalazione, secondo il tribunale per i minorenni, merita un intervento ai sensi dell'articolo 25 della legge minorile che, senza entrare nel circuito penale, può dare una risposta all'irregolarità di comportamento del minore *de quo*. Quindi la risposta da una parte tiene conto del fatto che il bullismo è qualcosa di diverso dalle *baby gang*, è un'esasperazione dei normali rapporti tra coetanei, dall'altra parte tiene conto del fatto, almeno per quanto riguarda la maggioranza dei collegi giudici del tribunale per i minorenni, che non è il caso, a meno che non si superi una certa soglia, di applicare quelle categorie penali per le quali, in realtà, il codice penale non attua una differenziazione tra minore e non minore, tra bullismo e atto estorsivo. Per esempio, se io, Madonia, chiedo il pizzo, è un atto di estorsione; se il bullo in classe minaccia di tirare le orecchie al compagno che non gli dà la merenda, questo è un atto di bullismo che il codice penale non distingue. Dunque, nel modo che riteniamo essere il più possibile ragionevole con il codice penale attuale cerchiamo di dare una risposta con l'articolo 25.

Come ho accennato prima, dal punto di vista del mio osservatorio emerge, nei rapporti con questi ragazzi, il vuoto totale, assoluto. Nel caso di ragazzi che frequentano il tribunale per i minorenni, la maggior parte delle volte non bisogna

sforzarsi per intuire che la loro personalità è impastata, in buona parte, con il vuoto dei programmi televisivi più vietati. Si tocca con mano che questi ragazzi non sanno assolutamente nulla dei primi rudimenti dell'educazione civica, che certo non è sapere quanti sono i parlamentari, per esempio. La morale mediata dalle ideologie o dalla chiesa dobbiamo sostituirla in qualche modo, o per lo meno dobbiamo riempire quel vuoto. E cosa si può fare se non iniziando, da una parte, dall'educazione civica, che non esiste? Questi ragazzi sono in balia del loro deserto familiare e della televisione. Dall'altra parte, considerato, per esempio, che i mass media conoscono le tecniche per agganciare il compratore, credo che si potrebbe anche fare un'operazione di contrasto per agganciare a qualcosa di altissima qualità questi ragazzi che, ripeto, a parer mio mostrano sempre un deserto interno, non per colpa loro ma per colpa di una società disarmonica che si sfoga soprattutto con i deboli.

ANGELO RESCAGLIO. Mi è sembrato che dalle relazioni emerga costantemente il disagio familiare. Ciò ci rende tutti convinti del fatto che oggi la famiglia è profondamente in crisi. Se è vero che anche in passato esistevano forme di devianza di questo tipo, oggi sempre più sentiamo dalla televisione che esse riguardano anche i cosiddetti ragazzi di buona famiglia. Dovremmo chiederci, quindi, cosa manchi adesso alla famiglia, che sembra non avere più una sua autenticità, ma forse non saremmo in grado di dare una risposta. I valori religiosi che si attribuivano alla famiglia oggi non hanno più senso, e mi chiedo se questo lo abbiate notato dal vostro osservatorio.

Quando il minore è portato via dalla famiglia per situazioni particolari, vi risulta che poi abbia possibili recuperi? Se viene inserito in un contesto diverso, è possibile riuscire a tamponare una devianza ancora *in nuce*, oppure si rischia di creare altre difficoltà? A volte sentiamo, infatti, di adozioni o di affidamenti che non raggiungono il loro scopo. Mi rendo

conto che è difficile, ma vorrei sapere se abbiate qualche dato che dimostri che anche questo tipo di soluzione riserva difficoltà.

ENRICO PIANETTA. Credo che voi abbiate una funzione importante perché siete in un osservatorio operativo che è un po' lo snodo di ciò che è a monte e a valle della società. Avete parlato dei problemi degli stranieri, della società che cambia e della famiglia. Il presidente Tony ha sottolineato anche il deserto interiore di certi ragazzi. Quindi è chiara la necessità di un'azione di prevenzione e di formazione.

Il presidente Occhiogrosso ha parlato di alternativa al carcere per coinvolgere i ragazzi al fine di ottenere una maggiore responsabilizzazione che eviti loro esperienze negative e il presidente Blasco, a conclusione del suo intervento, ha detto che è necessario dare dignità ed efficacia alla funzione rieducativa del tribunale dei minori. Chiedo, allora, che cosa debba migliorare, che cosa debba essere modificato per fare in modo che ciò che sta a valle della vostra funzione sia elemento migliorativo, tale da non creare effetti negativi. Come fare in modo che vi sia una funzione tale da evitare che si innescino processi negativi? Come creare una funzione veramente costruttiva in relazione, appunto, a ciò che avete detto?

PIERA CAPITELLI. Avendo già avuto modo di audire altri presidenti di tribunali per i minori ed avendo visitato alcune istituzioni di diverse città italiane, credo di poter confermare l'osservazione del presidente Tony: l'Italia è uno stivale molto lungo e le situazioni, quindi, sono estremamente variegata e differenziate. In Puglia, per esempio, vi è una devianza che va ben oltre le *baby gang* e, se i reati sono in numero inferiore, è vero però che sono sempre più numerosi. La stessa situazione abbiamo potuto osservarla in realtà come quella di Napoli. Situazione ben diversa è quella della Toscana, più vicina a quella di Torino, dove vi è un fenomeno di attrazione di stranieri determinato dalla ricchezza del tessuto sociale e dalla possibilità di accoglienza.

Dalle relazioni svolte dai nostri ospiti mi sembra di aver capito che vi sia un tratto comune rappresentato dall'esigenza di arrivare a modifiche dell'ordinamento relativo alla giustizia minorile. Qual è la vostra opinione in merito? Il fatto che vi siano esigenze e situazioni diverse crea un ostacolo insormontabile o invece è possibile arrivare ad una modifica dell'ordinamento tenendo in considerazione le diverse realtà? Tra i giudici minorili c'è un coordinamento che ha già portato ad avanzare alcune proposte?

Il presidente del tribunale per i minorenni di Firenze ha sottolineato l'importanza di lavorare in rete con tutti i servizi nel campo della prevenzione. Vorrei sapere se nel suo contesto i minori abbandonati stiano diventando una sorta di disponibilità di materiale umano per la criminalità organizzata.

DINO SCANTAMBURLO. Premetto, chiedendo scusa per essere arrivato in ritardo, che mi rivolgo a voi soprattutto per il ruolo che svolgete, così importante e così delicato. Stamattina, alla presentazione del secondo piano di azione per l'infanzia, il professor Carlo Alfredo Moro ha evidenziato come l'ordinamento giudiziario minorile, essendo del 1934, abbia bisogno di essere rivisto. Ha messo in evidenza la necessità di passare da un sistema sanzionatorio e paternalistico ad un sistema promozionale nei riguardi dei soggetti portatori di diritti. Vorrei capire qualcosa di più: rispetto alla necessità di intervenire di fronte ad un fatto, possiamo ancora parlare di sanzioni e, eventualmente, di che tipo? Com'è possibile raggiungere un punto di equilibrio rispetto alle necessità di mirare alla promozione piena dei diritti e delle potenzialità del minore?

All'Assemblea nazionale francese ci fu evidenziata una proposta di legge, in fase istruttoria, relativa all'istituzione di un difensore dell'infanzia. Ricordo che eravamo ad ottobre e che tale proposta era ferma in quanto vi era un dibattito assai vivo e anche un po' contrastato rispetto al ruolo e ai rapporti tra genitori e minore,

tra difensore e minore, tra genitori e difensore. Rispetto a questa eventuale figura di promozione e di tutela, di prevenzione, di aiuto e di segnalazione, qual è il vostro punto di vista?

GIUSEPPE MAGGIORE. Chiedo anch'io scusa per essere arrivato in ritardo, ma ho comunque notato elementi comuni nelle vostre esposizioni. Tutti e tre avete sostenuto, infatti, che il fenomeno delle *baby gang* non è un'emergenza, in quanto è sempre esistito, sia pure con caratteristiche diverse o per lo meno con una diversa attenzione da parte dei *media*. Inoltre, tutti e tre avete sottolineato la necessità di un coinvolgimento del minore anche attraverso l'opera e la presenza degli enti locali; però, si è anche detto che l'affidamento alle regioni della competenza dei tribunali amministrativi per il recupero non ha dato grossi risultati. Quindi, vi sono contraddizioni sia concettuali sia operative.

Inoltre, chiedo forse provocatoriamente: si tende ad esaltare la figura del bambino, i suoi diritti, coinvolgendo tante altre persone, le famiglie, gli enti, lo Stato e forse inconsciamente in questo modo liberiamo il bambino dalla responsabilità, tenuto conto che non sempre il minore ha due anni, ma ne ha otto, dieci, sedici; quindi, anche l'influenza della televisione, che è indubbiamente negativa, rende però questi minorenni di un livello superiore a quella che trent'anni fa veniva considerata la minore età. Dico questo, ripeto, un po' provocatoriamente; com'è risultato anche dagli interventi dei colleghi, si pone la necessità di un coordinamento tra le varie azioni sotto il profilo giudiziario ed anche repressivo, non solo di recupero, nel senso dell'opportunità del richiamo alla responsabilità del minore. Se noi deresponsabilizziamo quest'ultimo, forse gli facciamo un danno; dobbiamo metterlo di fronte alla realtà delle cose, non sostituirci al bambino perché non sempre egli agisce male come conseguenza della devianza familiare, com'è stato ricordato anche dalla stampa. Basti pensare che i componenti delle *baby gang* a Milano sono

ragazzi di buona famiglia; certo, anche le buone famiglie possono non educare adeguatamente i propri figli, ma di norma si pensa alla devianza familiare quando ci sono situazioni disastrose di indigenza o di sottocultura.

Concludo il mio intervento ribadendo nuovamente la necessità di un coordinamento fra le varie azioni da svolgere, non limitandosi ogni volta a richiamare, perché ci fa comodo, la responsabilità dello Stato, la condizione sociale, la famiglia, gli enti locali perché forse polverizzando questa attività non troviamo veramente il bandolo della matassa.

ATHOS DE LUCA. I tribunali militari e il consiglio della magistratura militare di recente hanno sentito la necessità di chiedere dallo Stato di introdurre una nuova fattispecie di reato per il fenomeno del nonnismo, per avere qualcosa di più specifico che sia una pena non eccessiva ma commisurata ad un fenomeno di questo genere.

Voi che operate del settore dell'adolescenza e dei giovani, ritenete che qualcosa del genere sarebbe necessario anche in questo campo? In qualche vostro intervento mi è parso di aver colto una sottolineatura riguardo al fatto che la legge non fa distinzione tra il mafioso che compie un'estorsione e il bambino che chiede la merenda. Senza nessuna illusione riguardo alla possibilità che la semplice repressione possa risolvere questi problemi, ritenete che qualche aggiustamento, qualche fattispecie nuova, visto che la società va avanti, cambia, e che i nostri ragazzi a 17 anni hanno un *know how* che precedenti generazioni non avevano a trent'anni, siano opportuni ed eventualmente di che cosa dovrebbe trattarsi?

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Luca e tutti i colleghi che sono intervenuti e ritengo di dare la parola innanzitutto al dottor Tony, il quale è stato chiamato in causa diverse volte, per poi chiedere anche agli altri due ospiti di rispondere alle domande che sono state poste.

PIERO TONY, *Presidente del tribunale per i minorenni di Firenze*. Per quanto riguarda la prima domanda, cioè come rispondere in caso di disagio dei minori e se l'affidamento possa essere in qualche modo considerato in maniera duttile, nel senso che deve corrispondere a difficoltà non solo temporanee ma anche radicate e collegate a disagi profondi, ripeto ancora una volta che la risposta ai disagi in genere dev'essere una risposta più umana, collettiva, una risposta — scusate se sono monotono — in rete, perché finora si è sempre toccata con mano la mancanza di corralità. Il tribunale per i minorenni da solo svolge soltanto una funzione *destruens*, che non ha nulla di *construens*, se parliamo del tribunale per i minorenni nel 1934. È stata la giurisprudenza che, dimenticandosi dell'allegato E della legge del 1865 ha tentato di creare anche un ruolo *construens* per il tribunale dei minorenni. Poi ci sono i servizi sociali che da soli possono agire in chiave di consensualità ma, se gli utenti non sono consenzienti ad ottenere l'intervento dei servizi sociali, necessariamente occorre l'autorità giudiziaria. Quello della risposta in rete è un discorso per il quale io mi batto ed è per questo che sono un estimatore della legge n. 285; noi abbiamo sofferto per il fatto che, al momento in cui in assenza di servizi sociali sufficienti ci si è rivolti al privato con l'affidamento e con l'adozione, spesso in passato abbiamo sofferto per questi affidatari che, una volta avuto il bambino nelle loro mani, sono lasciati in balia di se stessi; lo stesso discorso vale per gli adottanti, i quali, una volta ottenuto il bambino, a parte quella generica osservazione che si fa ai fini dell'affidamento preadottivo, restano in balia di loro stessi. In Toscana ho visto che attualmente ci si concentra: ci sono le famiglie affidatarie che si scambiano le esperienze. Cosa c'è di più importante in relazione alla legge n. 285 di quel centro dati che consente di scambiarsi le esperienze e di capire cosa si sta facendo a Catanzaro o a Sondrio, una crescita tutta legata alla corralità e ad una

cultura nuova che di certo non è una cultura esclusivamente giurisdizionale.

Provegno da un tribunale per i minorenni dove figura mitica era il presidente Meucci che all'epoca, cioè negli anni 60 e 70, quindi prima del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 quando non esistevano ancora tutte queste deleghe, andava in giro per i manicomi a cercare bambini che erano stati collocati lì assistenzialmente dai genitori con la connivenza delle autorità. Quel periodo è finito, i tribunali per i minorenni sono ormai vent'anni che non sono più giustificati a compiere attività di supplenza e a gestire i servizi sociali; c'è ancora qualche giudice che si offende se dico questo, ma ora c'è la rete, c'è la corralità.

Per quanto riguarda il discorso delle modifiche ordinamentali, le differenze sono tante, però che non ci sia un tribunale competente solo per un soggetto del sistema famiglia, ma ci sia un tribunale competente per tutti soggetti di tale sistema è una cosa che molti giudici pretendono da tanti anni. Se non sbaglio, vi era un progetto di legge già nel 1986 in questo senso, con la competenza territoriale circondariale del tribunale in quanto collegata alla provincia e non più alla regione.

Sempre nell'ambito di questa corralità, mi è stata posta una domanda relativamente ai minori soli. Ho fatto un protocollo in materia di affidamento con il comune di Firenze, cosa che qualche anno fa sarebbe stata assolutamente assurda, e uno con la regione. Ho fatto un protocollo con tutti gli operatori del distretto per l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 609-*decies* che riguarda, come è noto, quelle condotte criminose così diffuse da pretendere che vengano creati dei nuovi reati. Come sapete, la legge n. 269 del 1998 ha creato i reati di turismo sessuale, pornografia infantile, prostituzione infantile; il protocollo firmato con tutti i procuratori del distretto — ecco la corralità — prevede che essi mi informino in tempi reali e in maniera concreta se vi è necessità che il tribunale dei minorenni intervenga a favore della vittima. Ripeto,

nessuno ha la bacchetta magica, ma certamente un grande aiuto ci è venuto dalla legge n. 285, che ha creato cultura e fervore. Tenete presente che tale legge non nomina mai il tribunale per i minorenni, cosa estremamente significativa ed importante.

Quanto alla domanda del senatore Maggiore in ordine al legame tra repressione e responsabilità del minore, personalmente credo che qualsiasi comportamento trasgressivo debba avere una risposta; naturalmente tutto dipende dall'offensività del comportamento trasgressivo, ma credo che sia estremamente diseducativo chiudere gli occhi di fronte alle trasgressioni, anche piccole. Faccio un esempio: sono presidente del tribunale per i minorenni solo da due anni, ma che il minore arrivasse in tribunale l'estate e trovasse l'avvocato con la camicia aperta fino all'ombelico e che il pubblico ministero si comportasse nello stesso modo non era assolutamente tollerabile, per cui ho preteso la toga come indice di autorevolezza per tutti, perché credo che bisogna ritornare al padre, non tutti abbiamo le tette, non tutti sono mamme, scusate la brutalità della risposta.

DOMENICO BLASCO, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro*. In merito ai quesiti su cosa e come fare nel campo della devianza minorile, partirei proprio dall'accento che molto opportunamente è stato posto sulle differenze regionali. Tra regione e regione vi sono differenze enormi per quanto riguarda la realtà minorile: sono convinto del fatto che, se queste differenze non esistessero o, diciamo meglio, se per esempio la realtà nazionale fosse quella della Calabria, della Sicilia, della Basilicata, della Puglia, alcune riforme che sono state realizzate finora, alcuni punti di vista sul trattamento legislativo ed operativo della realtà minorile non si sarebbero neppure pensati. Per esempio, nel settore delle misure rieducative attinenti a quella funzione rieducativa del tribunale per i minorenni di cui ho parlato, so perfettamente di non

essere in sintonia con tutti i tribunali per i minorenni d'Italia per quanto riguarda la critica, anche decisa e feroce, che porto avanti nei confronti di questa riforma che ha affidato alle regioni la gestione amministrativa di questo settore. Mi rendo conto che problemi di recupero sociale di devianza dei minori, a parte episodi sporadici come quelli delle *baby gang*, non si manifestano in alcune regioni per cui i presidenti dei tribunali per i minorenni che operano su quel territorio non avvertono fortemente l'esigenza di intervenire con misure giudiziarie che, come tali, abbiano la possibilità di essere attuate e realizzate e che non siano, come dicevo prima, rimesse alla volontaria adesione del soggetto minore da recuperare.

In Calabria, nel distretto di Catanzaro in particolare, abbiamo 5 o 6 gruppi di nomadi dislocati in varie zone, alcuni dei quali vivono in accampamenti in condizioni di vivibilità al di sotto del minimo possibile ed immaginabile. I ragazzi abitualmente, sistematicamente, professionalmente commettono reati dalla mattina alla sera e non c'è niente da fare. Nei confronti di soggetti di questo tipo si pone l'esigenza di misure rieducative, proprio come risposta dell'ordinamento nell'interesse del minore diretta, prevenendo, ad evitare l'esperienza dura del carcere. È chiaro che, in presenza di situazioni di questo tipo, ipotizzare che il tribunale per i minorenni possa emettere una misura che poi venga realizzata o meno secondo i mezzi dell'ente locale e soprattutto secondo la disponibilità del minore a farsi trattare (specie se il trattamento dovesse concernere la collocazione in un istituto chiuso), è diverso rispetto a realtà territoriali in cui il fenomeno non si manifesta in termini di sistematicità e può essere affrontato con misure di tipo non coattivo quali quelle attualmente esistenti. Si tratta però di misure del tutto inconcepibili e controproducenti in una realtà come quella calabrese dove vi sono delle situazioni di gruppi minorili abitualmente dediti al reato.

A questo discorso si collega quello della sanzione. È giusto comminarla e

trovare un momento di equilibrio tra la sanzione ed altri tipi di misure. Oltretutto nell'ordinamento, specie per quanto riguarda il nuovo processo penale minorile, vi sono delle alternative alla sanzione penale (penso all'istituto dell'irrilevanza del fatto, alla sospensione del processo e alla messa alla prova), ma vi sono casi in cui bisogna agire anche a livello penale, se l'attività preventiva non ha sortito effetti. La settimana scorsa ho trattato un procedimento penale in cui ho dovuto condannare a 15 anni di reclusione un minore imputato di associazione a delinquere di tipo mafioso, di omicidio volontario e porto e detenzione di armi, reati gravissimi per i quali la pena, oltretutto contenuta, che ho comminato è stata resa possibile dalla concessione dell'attenuante della dissociazione, sulla cui sussistenza si poteva anche discutere. In casi di questo genere prescindere dalla sanzione penale è assolutamente fuori luogo.

Così anche per quanto riguarda le misure rieducative. È chiaro che bisogna distinguere caso da caso, perché non si tratta solo di mandare il minore in una casa di rieducazione, ma in un istituto di tipo chiuso dove collocare in via preventiva un minore che abitualmente e sistematicamente — penso, per quanto riguarda la realtà calabrese, soprattutto ai nomadi — commette reati. Misure di questo genere debbono essere previste e ad esse non si può semplicemente rinunciare per il solo fatto che in altre realtà questi problemi sono ignorati o comunque non esistono. Ecco perché dicevo, prima che iniziassero i lavori dell'osservatorio, che contemporaneamente occorrerebbe sentire il punto di vista di tutti i tribunali per i minorenni d'Italia proprio perché esistono vistose e profonde differenze.

Certamente le competenze del tribunale per i minorenni dovranno essere ampliate. Io sostengo che è molto urgente realizzare, indipendentemente da una « rivoluzione » dell'intero apparato giudiziario, una riforma che semplicemente riguardi l'introduzione tra le competenze del tribunale per i minorenni anche di

quelle in materia di separazione e divorzio. Ciò perché le procedure di separazione e divorzio si intersecano profondamente con l'attività del tribunale per i minorenni, nel senso che una volta pronunciato, da parte del tribunale ordinario, il provvedimento in ordine all'affidamento della prole, immancabilmente le parti, spesso perché insoddisfatte del provvedimento ottenuto, adiscono il tribunale per i minorenni, il quale viene ad occuparsi una seconda volta della medesima vicenda familiare. Per evitare disfunzioni di questo tipo, nel primario interesse del minore, la prima immediata riforma giudiziaria, nell'ottica di una trasformazione del tribunale per i minorenni in tribunale per la famiglia, consiste, a mio avviso, proprio nell'attribuire al tribunale per i minorenni competenze in materia di divorzio e di separazione. Non mi spingerei al punto da rivoluzionare l'intero impianto dell'apparato giudiziario concernente il tribunale per i minorenni con una vera e propria trasformazione in tribunale per la famiglia, perché qui non si tratta di fare salti nel buio, come quello in atto relativo al giudice unico. Il tribunale per i minorenni così com'è va bene e quindi, per evitare una delle tante rivoluzioni giudiziarie ordinamentali o legislative che determinano tanti dissesti sul piano operativo, si può raggiungere l'obiettivo semplicemente con un ampliamento delle competenze del tribunale per i minorenni, segnatamente in materia di separazione e di divorzio.

FRANCESCO PAOLO OCCHIOGROSSO, *Presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro*. Desidero solo sottolineare alcuni vuoti che il discorso ha proposto. Da molte parti si è fatto riferimento al disagio familiare, aspetto che anche noi abbiamo sottolineato. Però occorre intendersi sul significato di « disagio familiare », perché una volta con tale termine si intendeva una condizione di marginalità, di disgregazione familiare. Oggi il discorso della famiglia è profondamente cambiato, nel senso che si parla delle nuove famiglie. Le nuove famiglie sono quelle ricostituite: secondo l'ISTAT

nel 1993 in Italia ce ne sono state 603 mila. Vi sono le famiglie parentali, quelle dell'inseminazione artificiale, quelle dell'adozione, quelle multirazziali. Stiamo andando verso un'articolazione molto complessa. Se si considerano le famiglie della separazione non di per sé, ma in quanto portatrici di conflitto e di disastri per i figli, perché li costringono a schierarsi per l'uno o per l'altro, appare chiaro come il disagio familiare comporti un coinvolgimento a livello non solo di proletariato o sottoproletariato, come si diceva una volta, ma anche medio-borghese e delle cosiddette buone famiglie.

Per quanto riguarda il minore e la sua responsabilizzazione, la Convenzione ONU, che stiamo tentando di applicare, propone il discorso del minore in termini di minore, non di adolescente che commette reati; quella che commette reati è una figura subordinata rispetto a quella principale dell'adolescente. In ogni caso, quale che sia la situazione, la normativa della Corte costituzionale e tutta la cultura minorile da cinquant'anni a questa parte sono concordi nel ritenere che l'intervento per il minore deve tendere alla sua tutela, cioè anche l'intervento penale deve essere funzionale alla risocializzazione e al recupero. E ciò è ben più del fine che ha la pena in generale in base all'articolo 27 della Costituzione. Non a caso, nel momento in cui si celebra un processo penale, prima ancora di valutare se un ragazzo sia responsabile o meno di un certo reato, è possibile applicargli una misura civile, una misura di protezione. Parlare di responsabilità sociali non significa entrare in una sfera empirica. In realtà è proprio il contrario. La delega di responsabilità e di educazione solo alla famiglia e alla scuola, in un momento in cui vi è stata e vi è ancora una profonda evoluzione, sta creando gravi difficoltà. La realtà è che bisogna impegnarsi molto per le politiche sociali degli enti locali, tenendo conto del fatto che ove non funzionano bene occorre un intervento centrale affinché porti avanti un'azione di

monitoraggio, di verifica, di stimolo e di sollecitazione. Tutto sommato, è questo che sta facendo la legge n. 285.

Dall'analisi dell'Osservatorio è emerso che l'adolescente è assolutamente poco tutelato nelle strutture sociali. Gli stessi operatori dell'Emilia hanno detto di avere poco in tema di adolescenti. Immaginate nel resto d'Italia! Dunque, attivare una politica sociale significa attivare altre cose. La famiglia, per esempio, ha bisogno di aiuto. Quando si parla di inadempienza scolastica, per esempio, ci si chiede di chi siano figli i ragazzi che non vanno a scuola? La scolarità media dei genitori dei ragazzi che non vanno a scuola è la quinta elementare. Vi è un bellissimo libro della Saraceni che sottolinea il collegamento tra mortalità infantile e scolarità dei genitori: è dimostrato che al di là dell'inadeguatezza dei servizi sanitari, diversi da nord a sud, uno degli elementi più gravi che porta alla mortalità infantile (nel sud addirittura tre volte di più rispetto al nord) è il livello culturale e scolastico della madre, nel senso che quella che ha studiato è più in grado di intuire il bisogno o la gravità di una situazione che il bambino sta vivendo; è più in grado di correre all'ospedale, di portarlo nel posto giusto, di ottenere un intervento; è in grado, cioè, di fare più cose dell'altra madre, nonostante anch'essa le percepisca istintivamente. Di questo bisogna tener conto nel momento in cui si parla di politiche sociali. Parlare di scuola per i genitori significa aiutare i genitori, altrimenti i ragazzi che oggi non vanno a scuola domani saranno i genitori che porteranno avanti questo discorso ancora per un'altra generazione.

Le sanzioni per i ragazzi devono essere costruttive, perché non hanno la funzione di quelle comminate all'adulto, che tendono a liberare la società dai problemi che esso può creare. Le sanzioni per i ragazzi devono tendere a reintegrarli positivamente.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche all'ordinamento, credo che il Parlamento per prima cosa debba tener conto dell'entrata in vigore dell'articolo 111

della Costituzione sul nuovo processo. A mio parere bisogna pensare ad evoluzioni normative che non possono non tener conto dell'esigenza che l'attività processuale, anche civile e ovviamente minorile, avvenga nel contraddittorio delle parti. Come deve svolgersi? Credo che tutto sia destinato a sconvolgersi e che si debbano prevedere riforme a tempi brevi, altrimenti, al primo caso in cui verrà sollevata una questione di costituzionalità e si dichiarerà che il sistema minorile è incostituzionale, non potremo muoverci più.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti per la loro disponibilità e soprattutto per

le loro relazioni così mirate, interessanti e importanti ai fini della nostra indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia il 15 febbraio 2000.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO